

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7176 del 16/12/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - D.Lgs n. 209/2003 e smi - LR n. 13/2015 - AUTODEMOLIZIONE MENGOZZI FRANCESCO DI MENGOZZI EMIDIO CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA VILLA n. 93 - RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7466 del 16/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – D.Lgs n. 209/2003 e smi - LR n. 13/2015 – **AUTODEMOLIZIONE MENGOZZI FRANCESCO DI MENGOZZI EMIDIO CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA VILLA n. 93 – RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per il centro di raccolta di veicoli fuori uso in oggetto, la società Autodemolizione Mengozzi Francesco di Mengozzi Emidio (P.IVA: 02514420393) con sede legale e impianto in Comune di Lugo (RA), via Villa n. 93, risulta titolare di:

- Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dalla Provincia di Ravenna con determina dirigenziale n. 3463 del 05/11/2013 e smi, con scadenza al 31/10/2023;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e smi, dalla Provincia di Ravenna con determina dirigenziale n. 3291 del 28/10/2015 e rilasciata in data 30/10/2015 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Sportello Unico Attività Produttive (ns. PG 8769 del 02/11/2015), con validità fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, comprensiva di autorizzazione allo scarico in acque superficiali (scolo consorziale "Fondagnolo") di acque reflue domestiche unite alle acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;

VISTA l'istanza presentata in data 19/04/2023 (ns. PG/2023/12979) con cui la società Autodemolizione Mengozzi Francesco di Mengozzi Emidio chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo con modifica dell'AU n. 3463 del 05/11/2013 sopracitata.

Con l'occasione, chiedeva inoltre di ricomprendere nella stessa AU anche il titolo abilitativo ambientale in essere relativo all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche unite alle acque reflue di dilavamento (compresa nell'AUA vigente), dichiarando che nulla muta rispetto allo stato autorizzato;

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

VISTO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2021-130 del 17/12/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e smi in materia di veicoli fuori uso;
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

CONSIDERATO che:

- come da AU n. 3463 del 05/11/2013 e smi, si tratta di un “centro di raccolta” di veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e smi (impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l’esercizio di operazioni di stoccaggio R13 e trattamento R4 di rifiuti anche pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, nonché connesse operazioni di stoccaggio D15-R13 di rifiuti anche pericolosi prodotti dal trattamento stesso), in cui sono ammesse anche operazioni indipendenti di stoccaggio R13 di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
- l’istanza di rinnovo con modifica dell’AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 19/04/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell’avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2023/195134 del 16/11/2023;
- le variazioni richieste dal gestore contestualmente al rinnovo dell’AU, come chiarito nel corso del procedimento, riguardano:
 - la realizzazione di pavimentazione in betonella autobloccante (in sostituzione del misto stabilizzato) nell’esistente settore A che si intende dedicare esclusivamente al conferimento dei veicoli fuori uso prima del trattamento;
 - la realizzazione di pavimentazione in betonella autobloccante (in sostituzione del misto stabilizzato) nell’esistente settore G di deposito dei veicoli fuori uso bonificati, che si intende in parte dedicare allo stoccaggio dei veicoli fuori uso in attesa della messa in sicurezza (settore A1) e alla custodia di veicoli abbandonati in attesa del via libera alla rottamazione (settore A2);
 - l’installazione di una vasca tecnica in cemento prefabbricato, posizionata su platea in cemento armato costruita in opera, per l’accumulo di acqua ad uso antincendio;
 - la rinuncia all’esercizio di operazioni indipendenti di stoccaggio R13 di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, non funzionali al trattamento dei veicoli fuori uso svolto in impianto;
- veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 del procedimento pendente alla data del 1° maggio 2023, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 del DL 1 giugno 2023, n. 61 *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”* come convertito, con modificazioni, in Legge n. 100/2023;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava, svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 13/12/2023 (convocata con nota ns. PG/2023/195134 del 16/11/2023, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 08/01/2024 (ns. PG/2024/1847), con interruzione dei termini del procedimento;
 - in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 12/01/2024 veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (60 giorni) del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2024/20139), concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/21376; il termine per la presentazione delle integrazioni veniva pertanto ridefinito al 07/04/2024;
 - a seguito della presentazione da parte del gestore in data 28/03/2024 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2024/58879, PG/2024/58913 e PG/2024/58917), con ripresa dei termini del procedimento, in data 14/05/2024 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, convocata con nota ns. PG/2024/65074 del 08/04/2024 che terminava i propri lavori con l’unanime consenso al rinnovo con modifica dell’AU, salva la necessità di acquisire alcuni chiarimenti documentali, presentati dal gestore in data 31/05/2024 (ns. PG/2024/100360);
- le opere edili in progetto rientrano nell’edilizia libera, come confermato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Edilizia (SUE) coinvolta nel procedimento;
- al fine di assumere la decisione finale, nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri positivi:
 - parere favorevole, condizionato, di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2023/202913);
 - valutazione positiva, con prescrizioni, del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011 espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai fini della prevenzione incendi (ns. PG/2023/211714);
 - parere favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2024/102575);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna su tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2024/105042 e PG/2025/58837);

➤ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2024/89404) dal punto di vista idraulico;

nonchè la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2023/212990 del 14/12/2023), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/195138 del 16/11/2023;

- risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifica dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, veniva acquisita la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 09/04/2024 utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PG/2024/67184). Scaduta la validità della predetta documentazione antimafia, sempre tramite BDNA veniva reiterata in data 31/03/2025 la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria; decorso inutilmente il termine per il rilascio (30 giorni dalla data di consultazione della BDNA), ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis) veniva acquisita apposita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 159/2011 e smi resa dall'interessato in data 07/05/2025 (ns. PG/2025/84154) per cui, anche in assenza della comunicazione antimafia, sussistono le condizioni per procedere al rinnovo dell'autorizzazione sotto condizione risolutiva;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo con modifica dell'AU n. 3463 del 05/11/2013 per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

RILEVATO che nell'AU vigente si sono riscontrati errori materiali relativamente alla superficie complessiva dell'impianto al netto delle aree verdi che veniva erroneamente indicata pari a 2.800 m², anziché 5.776 m² così come dichiarato dal gestore nell'ambito del procedimento di rinnovo con modifica dell'AU (ns. PG/2025/104332). Tale dato non corretto veniva peraltro erroneamente assunto ai fini della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria da prestare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio dell'impianto stesso, per cui si provvede alla rettifica;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio del centro di raccolta di veicoli fuori uso in oggetto viene rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati:

- potenzialità complessiva dell'impianto: 700 t/anno
- superficie complessiva dell'impianto al netto delle aree verdi: 5.776 m²
- calcolo importo garanzia finanziaria $700 \text{ t} \times 10,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} + 5.776 \text{ m}^2 \times 30 \frac{\text{€}}{\text{m}^2} = \text{€ } 180.280,00$

nella considerazione che le operazioni di stoccaggio dei rifiuti svolte in impianto non costituiscono operazioni indipendenti ma funzionali al trattamento dei veicoli fuori uso nell'impianto stesso.

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che subisce variazioni anche in termini di ammontare, dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda in forma corretta e completa, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

CONSIDERATO che, avendo esteso la durata fino al 31/01/2026 della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2025/134220), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di rinnovare, con modifiche, l'**Autorizzazione Unica (AU)** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla società **Autodemolizione Mengozzi Francesco di Mengozzi Emidio** (P.IVA: 02514420393) con sede legale e impianto in Comune di Lugo, via Villa n. 93, alla gestione del **centro di raccolta di veicoli fuori uso** ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e smi (operazioni di **stoccaggio R13-D15** e **trattamento R4** di rifiuti anche pericolosi), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche unite alle acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
2. Di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e smi, dalla Provincia di Ravenna con determina dirigenziale n. 3291 del 28/10/2015 e rilasciata in data 30/10/2015 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Sportello Unico Attività Produttive (ns. PG 8769 del 02/11/2015);
3. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13/D15) e recupero (R4) di rifiuti anche pericolosi;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche unite alle acque reflue di dilavamento;Ai fini della tutela dell'inquinamento acustico, il gestore è altresì tenuto al rispetto della seguente condizione:
 - lo svolgimento dell'attività potrà avvenire solamente in periodo di riferimento diurno (ore 6-22).È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.
Sono fatti altresì salvi gli adempimenti relativi alla concessione per il manufatto di scarico diretto nel canale di scolo consorziale "Fondagnolo" (non compresa dalla presente AU), per cui il gestore dell'impianto è tenuto a rapportarsi direttamente con il competente Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
 - 3.b) Ai fini della prevenzione incendi, devono essere rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nella valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 1**).
 - 3.c) In tema di sicurezza idraulica, in caso di inondazione dovrà essere evitato il trascinarsi di tutto il materiale sciolto eventualmente depositato sulle aree pavimentate;
 - 3.d) L'impianto deve essere esercito nel rispetto del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto (Rev. 1.0 del 20/03/2024), per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti;

- 3.e) L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "Tavola n. 3 del 20/03/2024" che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata;
- 3.f) Eventuali modifiche da apportare all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;

4. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro il 15/01/2026, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento**, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria in essere o prestare una nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 180.280,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nella presente AU.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di trasmettere con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al soggetto richiedente, previo assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

8. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

La gestione del **centro di raccolta di veicoli fuori uso** ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e smi (operazioni di **stoccaggio R13-D15** e **trattamento R4** di rifiuti anche pericolosi), oggetto della presente AU è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con tessuto ombreggiante o alberature e siepi atte a limitare l'impatto anche visivo, da mantenere adeguatamente.
2. L'impianto deve essere dotato di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti destinata alle operazioni obbligatorie di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti, con adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso.
4. Il centro di raccolta dei veicoli fuori uso è strutturato in modo da garantire:
 - l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
 - lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti PCB/PCT;
 - lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
 - l'adeguato stoccaggio degli pneumatici fuori uso.
5. Le tipologie di rifiuti ammesse alle operazioni di **messa in riserva (R13)** e **trattamento (R4)** nell'impianto sono esclusivamente le seguenti:

Codice EER	Descrizione
160104*	Veicoli fuori uso
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

La messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso in impianto non costituisce operazione indipendente di stoccaggio, ma funzionale al trattamento (R4) nell'impianto stesso.

6. La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di veicoli fuori uso nell'impianto è fissata complessivamente pari a **500 tonnellate**.
7. Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli fuori uso.
8. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio (R13) e sottoposti al trattamento (R4) mediante operazioni di *messa in sicurezza, demolizione e pressatura*, compreso smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
9. La potenzialità massima annua di trattamento (R4) di veicoli fuori uso nell'impianto è fissata complessivamente in **700 tonnellate/anno**.
10. Ai sensi dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, il gestore è altresì tenuto a svolgere le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - 10.a) effettuare entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e smi anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato da PRA;
 - 10.b) effettuare le suddette operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - 10.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs n. 209/2003 e smi etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- 10.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- 10.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 10.f) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.
11. Lo stoccaggio dei veicoli fuori uso prima e dopo la loro messa in sicurezza avviene in differenti settori del piazzale esterno.
12. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- 12.a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- 12.b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- 12.c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- 12.d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- 12.e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- 12.f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- 12.g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- 12.h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
13. Per lo stoccaggio del veicolo fuori uso messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
14. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza e il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 4 metri di altezza e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche.
15. Dalle operazioni di trattamento (R4) dei veicoli fuori uso si originano i rifiuti elencati nella seguente tabella che il gestore detiene in **messa in riserva (R13)** o in **deposito preliminare (D15)**, per avviarli a successivo recupero o smaltimento esterno:

Codice EER	Descrizione
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
150104	Imballaggi metallici
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri rifiuti pericolosi
160107*	Filtri dell'olio
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio air bag)
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto

Codice EER	Descrizione
160112	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111*
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	Componenti non specificati altrimenti
160601*	Batterie al piombo
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
161001*	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*

Per tali tipologie di rifiuti, la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) nell'impianto è fissata complessivamente pari a **350 tonnellate**, di cui 340 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 10 di rifiuti pericolosi.

16. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
17. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
18. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati e i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
19. La gestione dei CFC e HCF avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002.
20. I contenitori, compresi le vasche e i bacini, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
21. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
22. I rifiuti pericolosi vengono stoccati in appositi contenitori a tenuta dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi, posti su superfici coperte e pavimentate. Per i rifiuti pericolosi sono altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
23. Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
24. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
25. È consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'art. 6, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in impianto, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'Allegato III al D.Lgs n. 209/2003 e smi. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate.
Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

26. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi sono dotati di apposita copertura.
27. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti nonché il relativo regime amministrativo di detenzione; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.
28. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose e riportante la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
29. Tutti i rifiuti non pericolosi su cui viene operata la **messa in riserva (R13)** non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
30. Tutti i rifiuti pericolosi su cui viene operata la **messa in riserva (R13)** non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
31. Tutti i rifiuti su cui viene operato il **deposito preliminare (D15)** non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
32. Il gestore è tenuto a verificare i tempi di detenzione dei rifiuti stoccati in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU.
33. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a recupero/smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati ad essi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale.
34. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
35. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico, movimentazione e trattamento dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
36. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.

Resta fermo:

- *l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i. in materia di veicoli fuori uso, per quanto non specificatamente stabilito nella presente AU;*
- *l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.*

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE UNITE AD ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche unite ad acque reflue di dilavamento di oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di dilavamento e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque di dilavamento in attuazione della DGR n. 286/2005.

Condizioni

Si tratta esclusivamente dello scarico diretto nello scolo consorziale "Fondagnolo" di:

- acque reflue domestiche, per una capacità massima di 4 AE, provenienti dai servizi igienici aziendali;
- acque reflue di dilavamento dei piazzali nei quali si svolgono le attività, opportunamente trattate.

La planimetria della rete fognaria denominata *schema impianto fognario - Tavola n. 4 del 28/05/2024 - scala 1:200* costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Prescrizioni

1. Gli scarichi dovranno avvenire nel rispetto di:
 - prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura;
 - Linee Guida ARPAE per il trattamento delle acque reflue domestiche.
2. I sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, filtro batterico anaerobico, pozzetti disoleatori) al fine di assicurare un buon funzionamento devono essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui, al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o la proliferazione di insetti.
4. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, devono essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.
5. Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti nonché il rispetto di ogni altra condizione prevista dalla presente autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.